

PS11930 - GRIMALDI LINES-POLIZZA ANNULLAMENTO

Provvedimento n. 31579

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 giugno 2025;

SENTITO il Relatore, Presidente Ruberto Rustichelli;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo");

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa", adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024 (di seguito, "Regolamento");

VISTA la comunicazione del 27 maggio 2021 con la quale è stato avviato il procedimento PS11930 - *Grimaldi line-Annullamento polizza* volto a verificare l'esistenza di una eventuale violazione degli articoli 20 e 21, comma 1, lettere b) e g), del Codice del consumo, posta in essere da Grimaldi Group S.p.A. e avente a oggetto la insistente sollecitazione all'acquisto, anche nel corso del 2020 e nel vivo dell'emergenza sanitaria da Covid-19, di biglietti per servizi di trasporto passeggeri in abbinamento alla polizza assicurativa nonostante detta polizza escludesse dalla copertura proprio l'evenienza di "epidemie aventi caratteristiche di pandemia, di gravità e virulenza tale da comportare un'elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile, quarantene".

VISTO il proprio provvedimento del 4 novembre 2021, n. 29880, con il quale l'Autorità ha deliberato di rendere obbligatori nei confronti della società Grimaldi Group S.p.A., ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo, gli impegni proposti dal Professionista, senza accertare l'infrazione;

VISTA la comunicazione del 26 gennaio 2023, con la quale l'Autorità ha reso noto alla Parte di aver preso atto delle misure adottate in esecuzione del provvedimento n. 29880/2021;

VISTA la comunicazione del 7 marzo 2025, integrata il 23 maggio 2025, con la quale Grimaldi Group S.p.A. ha proposto la revisione di alcune misure dell'Impegno n. 3 rese vincolanti con il provvedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. La società Grimaldi Group S.p.A. (di seguito anche "Grimaldi" o "Professionista") in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del Codice del consumo.

II. L'ISTANZA DI REVISIONE DEGLI IMPEGNI RESI OBBLIGATORI CON IL PROVVEDIMENTO N. 29880 DEL 4 NOVEMBRE 2021

2. Con istanza del 7 marzo 2025, integrata il successivo 23 maggio, Grimaldi ha chiesto una parziale modifica degli impegni, assunti a esito del procedimento istruttorio PS11930, in ragione del fatto che le ragioni sottese alla adozione delle misure di trasparenza informativa adottate con specifico riferimento alle casistiche di annullamento del viaggio in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle relative restrizioni alla circolazione non risultano più attuali alla luce del mutato contesto di fatto e di diritto.

3. Nel dettaglio, il professionista propone la revisione dell'Impegno n. 3 ("*Misure di trasparenza informativa*"), limitatamente alle misure n. 4), 5) e 6). In particolare, propone di adeguare il contenuto informativo delle sezioni del sito *internet* dedicate, all'assicurazione Multirischio, all'annullamento e variazione dei biglietti acquistati e alla maschera di prenotazione *on-line*:

i) eliminando i riferimenti specifici al diritto dei passeggeri che non possono viaggiare a causa di una infezione da Covid-19 o delle connesse restrizioni alla circolazione di richiedere l'emissione di un *voucher*, ai sensi dell'articolo 88-*bis* del decreto legge 17 maggio 2020, n. 18 (recante, "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*") e

ii) mantenendo invariati i riferimenti alla circostanza che l'operatività della copertura assicurativa è complementare rispetto alle tutele previste dalla legge e il rinvio all'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 1177/2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.

4. Si precisa che le misure n. 1), 2) e 3) dell'Impegno n. 3 non sono oggetto di istanza di revisione poiché riguardano sezioni informative del sito *internet* emendate con l'inserimento di un invito, formulato in termini generali, a verificare l'ambito e i limiti di operatività della polizza assicurativa rispetto alle tutele previste dalla legge. Non sono oggetto di revisione gli ulteriori impegni di natura restitutoria/compensativa resi vincolanti con il provvedimento n. 29880/2021.

III. VALUTAZIONI

5. La proposta di revisione parziale dell'Impegno n. 3 presentata dal Professionista nei termini anzidetti merita accoglimento.

6. Con la richiesta revisione di parte dell'Impegno 3, assunto senza limiti di durata, il Professionista intende adeguare alcune delle pagine del proprio sito *internet* <https://www.grimaldi-lines.com/it>, limitatamente alle informative sul diritto dei passeggeri di richiedere l'emissione di un *voucher* ai sensi dell'articolo 88-*bis* del decreto legge n. 18/2020, qualora impossibilitati a viaggiare a causa dell'infezione da Covid-19 o delle connesse restrizioni alla circolazione.

7. Al riguardo, rileva che i rimedi speciali (*i.e. voucher*) previsti dall'articolo 88-*bis* del decreto legge n. 18/2020 sono di fatto inattuati perché condizionati a misure di contenimento e limitazione della libertà di circolazione strettamente legate allo stato di emergenza dichiarato chiuso al 31 marzo 2022. Al contempo, rimangono invariati i riferimenti alla natura complementare della polizza assicurativa per rischi rispetto alle tutele previste dalla legge e il rinvio all'articolo 18 del menzionato Regolamento (UE) n. 1177/2010, di talché la revisione non altera gli *standard* informativi richiesti dall'Autorità riguardanti i limiti di operatività della polizza assicurativa offerta in abbinamento al biglietto.

9. Nel caso di specie, pertanto, ricorre la modificazione della situazione di fatto che legittima la revisione degli impegni e le revisioni proposte dal professionista risultano aderenti al mutato contesto fattuale e giuridico.

RITENUTO, pertanto, di disporre l'obbligatorietà della modifica proposta da Grimaldi Group S.p.A. agli impegni, nei termini sopra indicati, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del Regolamento;

DELIBERA

a) di rendere obbligatoria, per la società Grimaldi Group S.p.A. la modifica proposta, nei termini sopra indicati, agli impegni allegati al provvedimento n. 29880 del 27 novembre 2021;

b) che la società Grimaldi Group S.p.A., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione del modificato Impegno n. 3.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Serena Stella

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli